



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE  
FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE DEGLI UFFICI TERRITORIALI E LABORATORI

Alle Associazioni e Organizzazioni  
di categoria del settore oleario

Agli Uffici territoriali ICQRF

e p.c.

alla Direzione generale COPRAS  
Ufficio COPRAS II

alla Direzione generale PREF

alla Direzione generale PIUE  
Ufficio PIUE IV

alla Direzione generale AGEBIL  
Ufficio AGEBIL IV

Al Ministero delle Imprese e del Made  
in Italy

(pec: [dgind.div13@pec.mimit.gov.it](mailto:dgind.div13@pec.mimit.gov.it))

OGGETTO: Settore olio d'oliva. *"Campagna di commercializzazione"* e *"Campagna di raccolta"*. Chiarimenti

È pervenuto a questo ICQRF un quesito in ordine ai termini di decorrenza della *"campagna di commercializzazione"* di cui all'art. 6 del Reg. (UE) n. 1308/2013, che, per il settore oleario, va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

In particolare, è stato chiesto se si debba tener conto di tale riferimento temporale per la definizione della *"campagna di raccolta"* delle olive di cui all'art. 11 del Reg. (UE) 2022/2104, da riportare in etichetta.

Al riguardo, si ribadisce quanto già indicato con nota prot. n. 433056 del 16/09/2022 di questo ICQRF con la quale era stato diramato il parere di merito espresso dall'Ufficio PIUE IV circa l'analoga dicitura disciplinata dall'art. 5, lettera e), del Reg. (UE) n. 29/2012, abrogato dal suddetto regolamento, con il quale veniva precisato che la *"campagna di raccolta"* non ha alcun legame con la *"campagna di commercializzazione"*, trattandosi di due definizioni differenti sia nella sostanza che nel fondamento legislativo».

Infatti, la prima dicitura è strettamente legata al ciclo di fruttificazione dell'olivo, in particolare al momento della raccolta, mentre la seconda, come definita dal Reg. (UE) n. 1308/2013, è funzionale all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM), nella fattispecie dell'olio d'oliva.

Ne consegue che l'olio ottenuto nel mese di settembre appartiene alla medesima campagna di raccolta di quello prodotto nei successivi mesi autunnali/invernali<sup>1</sup>.

Quanto sopra si rappresenta a codeste Associazioni ed Organizzazioni di categoria affinché provvedano ad informare i propri associati, i produttori e i centri di assistenza agricola, richiamando l'attenzione degli stessi su quanto sopra rappresentato.

Si chiede di voler dare la massima diffusione della presente circolare che, ad ogni modo, sarà pubblicata nell'area "Documentazione" del "Portale dell'Olio d'Oliva" ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del DM 23 dicembre 2013.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
Felice ASSENZA  
*firmato digitalmente ai sensi del CAD*

---

<sup>1</sup> Per ulteriori informazioni sulle modalità di indicazione in etichetta della campagna di raccolta si veda il capitolo 11 della "Guida pratica all'etichettatura degli oli d'oliva-3<sup>a</sup> edizione" reperibile nel "Portale dell'Olio d'Oliva" nel settore "Documentazione" o nel portale del MASAF al link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13596>